



## **CITTA' DI MONOPOLI**

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale

**SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO**

Prot.nr. 0054277/2012

Monopoli, 05/11/2012

### **ORDINANZA NR. 556**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' ABUSIVA.

#### **IL DIRIGENTE**

**LETTA** la nota prot. n°53079/2012 del 27/10/2012 del Dirigente Area Organizzativa VI – Comandante di Polizia Municipale di Monopoli nel quale si riferisce che in data 18/10/2012 alle ore 21,45 in C/da Santa Teresa nr.43/44 presso l'esercizio pubblico denominato "Masseria Santa Teresa Resort con Vista" è stata effettuata un'ispezione accertando violazione all'art.64/1° e 9 comma D.lgs. n.59/10;

**VISTO** il verbale nr.797/2012 del 19/10/2012 della Polizia Municipale di Monopoli di accertamento e di contestazione illecito amministrativo redatto a carico di CAPITANIO LEONARDO nato a Ostuni (Br) il 23/03/1979 ed residente a Monopoli in C/da Santa Teresa nr.43 in qualità di titolare della ditta individuale "Masseria Santa Teresa di Capitanio Leonardo" perché "manteneva aperto al pubblico un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo "A" e "B" di cui all'art. 5 della legge n.287/91 esercitando l'attività di somministrazione di bevande – nello specifico Sala per ricevimenti – all'insegna "Masseria Santa Teresa resort con vista" sito in Monopoli in C/da Santa Teresa n.43/44, senza essere in possesso della prescritta Autorizzazione Amministrativa di tipo "A" e "B" ex legge 287/91, ovvero senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA;

**CONSIDERATO** che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art.17 – ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, 773, così come stabilito dall'art.10, comma 3 della legge 25 agosto 1991, nr.287;

**CONSTATATA** la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

**VISTI** gli artt. 3 e 10 della Legge 25 agosto 1991, n°287, art.64 del D.lgs. nr.59/2010 e art.2 del D.lgs. nr.147/2012 e l'art.17- ter del T.U.L.P.S. r.d. 18 giugno 1931, nr.773;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**CONSIDERATO** che non si è proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, legge 7 agosto 1990 n.241 in quanto, nei procedimenti di natura sanzionatoria la consegna del verbale di constatazione da parte dell'organo accertatore equivale ad una comunicazione di avvio del procedimento, costituendone esso il primo atto e consentendo così a colui che lo riceve di interloquire con l'autorità che è chiamata dalla legge a valutare se irrogare o meno la sanzione. (Tar Lombardia, sez. IV, sentenza nr.389 depositata il 31 gennaio 2011 – vedasi Tar Liguria 2046/2008 la cui massima afferma "A seguito della notifica del verbale di accertamento di infrazione il titolare dell'autorizzazione amministrativa è pienamente a conoscenza dell'inizio del procedimento, venendo così a trovarsi nella condizione di poter interloquire con la p.a." negli stessi termini Tar Piemonte 1802/2008, Consiglio di Stato 6341/2003, Tar Toscana 86/1998);

**RITENUTO** di dover provvedere alla cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa;

### **ORDINA**

Al Sig. **CAPITANIO LEONARDO** nato a Ostuni (Br) il 23/03/1979 ed residente a Monopoli in C/da Santa Teresa nr.43 in qualità di titolare della ditta individuale "Masseria Santa Teresa di Capitano Leonardo", la cessazione immediata dell'attività di Ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande tipo "A" e "B" di cui all'art.5 della legge n.287/91, abusivamente svolta presso i locali "Masseria Santa Teresa Resort con Vista" sito in Monopoli in C/da Santa Teresa nr.43/44.

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con i modi previsti dall'art.5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente Ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva ed è notificata alla Sig. CAPITANIO LEONARDO e al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla sua esecuzione, in uno con le altre forze dell'Ordine.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 ex art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 ex art.8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla residenza municipale, li 05/11/2012



IL DIRIGENTE  
Area Organizzativa VII°  
Sviluppo Locale  
(Dott.ssa Antonella FIORE)